

Regolamento associativo: PROGETTO ALICE ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLA SEU

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO PROGETTO ALICE ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLA SEU

Il presente regolamento è steso ai sensi della Legge 460/97 e in riferimento all'articolo 32 dello statuto associativo. Il regolamento disciplina i rapporti associativi e le modalità associative alfine di garantire l'oggettività e la trasparenza nei rapporti e nelle procedure associative, garantendo una gestione equa e democratica dell'associazione e delle varie fasi organizzative previste nel corso dell'ordinaria e straordinaria gestione della stessa.

1. Con riferimento all'articolo 2 dello statuto, la partecipazione ad enti, circoli e/o associazioni, sia in rapporto d'affiliazione che di partecipazione saltuaria, dovrà essere approvata dal consiglio direttivo che stabilirà modalità, risorse e condizioni della partecipazione stessa. In caso di affiliazione, la volontà d'affiliarsi si intende permanente, se non diversamente previsto, e i vari organi associativi sono autorizzati, di volta in volta, a procedere al rinnovo dell'affiliazione senza ulteriore approvazione consigliare, fatta salva l'eventualità in cui i rapporti inter-associativi vengano modificati. Le modifiche dovranno essere approvate dal consiglio direttivo prima del rinnovo dell'affiliazione.

2.Con riferimento all'articolo 5 dello statuto:

- a. l'Associazione può tenere elenco di soggetti, siano persone fisiche o giuridiche, che non sottoscrivono l'affiliazione all'associazione ma che contribuiscono attivamente, con contributi monetari o azioni, alla vita dell'associazione stessa. Questi soggetti, qualificati sostenitori e/o collaboratori, saranno regolarmente informati sulle attività associative per almeno un anno dalla data del loro contributo. A discrezione del consiglio direttivo, le comunicazioni potranno protrarsi per un tempo maggiore, fatta salva la richiesta, da parte dell'interessato, di interrompere ogni contatto o di avvalersi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e successive modificazioni.
- b. I collaboratori e/o sostenitori non sono soci, non beneficiano dei diritti di questi ultimi e non compaiono a libro soci.
- c. Il consiglio direttivo potrà, qualora lo ritenesse necessario, assicurare tali soggetti alfine: di preservarsi da sinistri che coinvolgano responsabilità civile dell'associazione o del soggetto nello svolgimento di attività a nome della stessa, di garantire adeguata assistenza ai soggetti infortunati nello svolgimento di attività correlate all'associazione.

3.Con riferimento all'articolo 6:

- a. la richiesta d'ammissione dei soci, completa della quota associativa per l'anno di riferimento, viene approvata dal consiglio direttivo nella prima seduta successiva al ricevimento della domanda. In caso di rifiuto della richiesta da parte del consiglio direttivo, l'aspirante socio deve ricevere la comunicazione con la decisione e le motivazioni che l'hanno determinata. In caso d'ammissione il socio è iscritto a libro soci con decorrenza a partire dalla data prevista dallo statuto. L'associazione ha la facoltà di inviare eventuale comunicazione relativa all'accoglimento della domanda.
- b. Il consiglio direttivo potrà considerare l'iscrizione di quei candidati che abbiano versato solo la quota associativa senza aver compilato e sottoscritto il modulo di iscrizione, che dovrà pervenire, correttamente compilato, nel minor tempo possibile.
- c. Il versamento della quota associativa implica l'accettazione delle norme statutarie e del regolamento associativo che, saranno inviati per conoscenza, per via cartacea o elettronica, al nuovo socio.

4. Con riferimento all'articolo 8 dello statuto :

- a. comma a: le dimissioni, inviate in forma scritta al consiglio direttivo sono discusse nella prima seduta successiva al ricevimento delle stesse. Il consiglio direttivo ha facoltà di congelarle inviandone motivata comunicazione al socio. Il socio può ripresentare le dimissioni che dovranno essere necessariamente accettate con decorrenza dalla data di congelamento delle stesse. In caso di mancata risposta alla notifica di congelamento per oltre 60 giorni, il socio viene considerato dimesso con decorrenza dalla data di congelamento. Ad ogni richiesta di dimissione, l'associazione ha l'obbligo di rispondere. E' obbligo dell'associazione comunicare altresì l'avvenuta cancellazione del socio dal libro soci. La quota associativa versata per l'anno di riferimento non può essere rimborsata.
- b. comma b e c: verificata la perdita di uno o più requisiti fondamentali, l'associazione deve inviare comunicazione scritta al socio riportando specificatamente le motivazioni che hanno portato alla decisione. Il socio ha tempo 60giorni per rispondere. La qualifica di socio viene congelata fino al ricevimento della risposta o allo scadere dei 60 giorni. In caso persistano le condizioni causanti la perdita della qualifica di socio, la cancellazione dal



Regolamento associativo: PROGETTO ALICE ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLA SEU

libro soci diventa definitiva, l'associato perde il suo stato d'appartenenza all'associazione e viene informato tramite comunicazione scritta.

- c. comma d: allo scadere del periodo di riferimento per l'ultima quota associativa versata, la posizione di socio viene congelata. Il socio continuerà a ricevere comunicazioni associative, convocazioni ad assemblee e manifestazioni, ma non godrà dei diritti di socio e della facoltà di parola e di voto all'assemblea fin quando non verrà regolarizzata la propria posizione amministrativa nei confronti dell'associazione. Il socio riprenderà la qualifica di socio attivo nel momento stesso in cui provvederà a regolarizzare il proprio rinnovo con il versamento della quota associativa. Se la quota associativa non dovesse pervenire, l'iscrizione decade con decorrenza dal congelamento della qualifica stessa.
- 5. Con riferimento all'articolo 11 dello statuto, nelle convocazioni delle assemblee, l'associazione può prevedere il sollecito del rinnovo dell'iscrizione per i soci che non hanno ancora provveduto.
- 6.Con riferimento all'articolo 13 dello statuto:
 - a. le votazioni dell'assemblea effettuate per alzata di mano vengono ratificate dal presidente che, in caso di evidente maggioranza, dichiara all'assemblea l'approvazione o meno della mozione votata. In caso di dubbio o di contestazione, si procede a conteggio numerico dei favorevoli, degli sfavorevoli e degli astenuti. Per le elezioni a cariche associative, che prevedano la candidatura di più soggetti rispetto ai posti disponibili e per il rinnovo del consiglio direttivo si procede a votazione scritta a scrutinio segreto. La votazione scritta a scrutinio segreto è richiesta ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
 - b. Per le votazioni scritte a scrutinio segreto vengono disposti appositi moduli, vidimati dal presidente, coadiuvato dal segretario o da altro membro del consiglio direttivo e consegnati nominalmente ad ogni socio avente diritto a partecipare alla votazione.
 - c. Per l'elezione del consiglio direttivo, ogni socio potrà esprimere fino a tre preferenze. In caso di parità di preferenze ricevute, qualora fosse raggiunto il limite massimo ammissibile di candidati eletti, viene eletto il candidato più giovane sulla base della data di nascita.
- 7. Con riferimento all'articolo 17 dello statuto, in caso di reintegro dei componenti del consiglio direttivo i nuovi componenti sono cooptati, seguendo l'ordine di eventuali candidati non eletti nell'ultima votazione dell'assemblea. In caso non vi siano candidati non eletti nel corso dell'ultima assemblea, il consiglio direttivo provvederà per cooptazione tra coloro che si renderanno disponibili. I nominativi dei nuovi consiglieri devono essere ratificati con approvazione dell'assemblea dei soci. In caso di dimissioni pari alla metà o più dei componenti del consiglio direttivo, viene convocata un assemblea entro 60 giorni per provvedere alla rielezione di tutti i consiglieri. Le dimissioni dalla carica di consigliere seguono quanto previsto dall'articolo 4.
- 8. Con riferimento all'articolo 18 dello statuto, il consiglio direttivo è convocato dal presidente tramite convocazione scritta o verbale contenente l'ora e la data della convocazione oltre all'ordine del giorno. È facoltà del presidente invitare persone esterne all'associazione, anche non soci. Il diritto di voto è esclusivamente riservato ai membri del consiglio direttivo.
- 9. Con riferimento all'articolo 22 dello statuto, il tesoriere può essere nominato dal presidente anche tra le persone estranee all'associazione ma deve firmare formale impegno di riserbo su quanto concerne l'associazione e gli affari a questa direttamente dipendenti, fatta salva esplicita autorizzazione del presidente.
- 10. Con riferimento all'articolo 24 dello statuto, il segretario può essere nominato dal presidente anche tra le persone estranee all'associazione ma deve firmare formale impegno di riserbo su quanto concerne l'associazione e gli affari a questa direttamente dipendenti, fatta salva esplicita autorizzazione del presidente.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché al vigente statuto associativo.

Carnate, 12 Aprile 2007